



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 7 gennaio 2019
(OR. en)

5027/19

STAT 2
FIN 3

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	14 dicembre 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2018) 830 final
Oggetto:	RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'applicazione dell'allegato XI dello statuto e dell'articolo 66 bis dello statuto

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 830 final.

All.: COM(2018) 830 final



Bruxelles, 14.12.2018
COM(2018) 830 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

sull'applicazione dell'allegato XI dello statuto e dell'articolo 66 bis dello statuto

RELAZIONE INTERMEDIA DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'applicazione dell'allegato XI dello statuto e dell'articolo 66 bis dello statuto

1. INTRODUZIONE

L'articolo 15, paragrafo 4, dell'allegato XI dello statuto modificato da ultimo nel 2013¹ dispone che alla fine del 2018 la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia sull'applicazione dell'allegato XI e dell'articolo 66 bis dello statuto.

La presente relazione intermedia attua la suddetta disposizione descrivendo il processo e il risultato dell'applicazione delle norme per l'attualizzazione delle retribuzioni e delle pensioni a norma dell'allegato XI dello statuto (in prosieguo il "metodo") nonché del prelievo di solidarietà a norma dell'articolo 66 bis per il periodo 2014-2018.

2. OBIETTIVI E PRINCIPI DI BASE DEL METODO ADOTTATO NEL 2013

Le disposizioni² dell'attuale metodo per l'attualizzazione delle retribuzioni e delle pensioni sono state adottate nell'ambito della riforma dello statuto dei funzionari dell'UE nel 2013 e si applicano dal 1° gennaio 2014 fino almeno al 31 dicembre 2023.

Il corretto funzionamento del metodo si basa su due principi soggiacenti che sono stati riconfermati nel 2013:

- il principio del parallelismo dell'evoluzione del potere d'acquisto del personale dell'UE e dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali (articolo 65 e allegato XI dello statuto); e
- il principio della parità di potere d'acquisto tra il personale dell'UE nelle diverse sedi di servizio (articolo 64 e allegato XI dello statuto).

2.1.1. Principio del parallelismo

Il principio dell'evoluzione parallela del potere d'acquisto sta a significare che l'andamento, sia positivo che negativo, del potere d'acquisto dei funzionari dell'UE segue quello del potere d'acquisto medio dei funzionari delle amministrazioni centrali nazionali.

Pertanto, a norma dell'articolo 65, paragrafo 1, dello statuto, l'attualizzazione delle retribuzioni e delle pensioni riflette l'andamento annuale tra il 1° luglio dell'anno precedente e il 1° luglio dell'anno corrente³:

- degli stipendi reali dei funzionari delle amministrazioni centrali nazionali in un campione di 11 Stati membri⁴ che rappresentano almeno il 75 % del prodotto interno lordo dell'UE. Per ciascuno di tali Stati membri, la variazione annuale degli stipendi reali è calcolata al netto dell'inflazione ed è denominata indicatore

¹ Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013.

² Si tratta principalmente negli articoli 64, 65 e 65 bis dello statuto e nell'allegato XI.

³ La metodologia si basa sul confronto di una fotografia del sistema di remunerazione nazionale di uno Stato membro nel mese di luglio dell'anno corrente con quella equivalente relativa allo stesso Stato membro nel mese di luglio dell'anno precedente.

⁴ Belgio, Germania, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Svezia e Regno Unito.

specifico. *L'indicatore specifico globale* è la media di tutti gli indicatori specifici ponderati in base al PIL;

- dell'inflazione annuale a Bruxelles e Lussemburgo (nella stessa proporzione della distribuzione del personale dell'UE tra le due città). Tale elemento è denominato *indice comune*.

L'indicatore specifico globale e l'indice comune vengono moltiplicati per calcolare il valore dell'attualizzazione, espresso come percentuale applicata in modo omogeneo alle retribuzioni e alle pensioni nette di tutto il personale dell'UE a decorrere dal 1° luglio⁵.

In tale contesto, è importante precisare che il metodo non consente la "doppia contabilizzazione" dell'inflazione, ma garantisce l'evoluzione parallela degli stipendi del personale dell'UE e dei funzionari nazionali, al netto dell'inflazione. A tal fine, l'indicatore specifico globale viene prima calcolato al netto dell'inflazione nel campione di 11 Stati membri e, soltanto in una seconda fase, viene combinato con l'indice comune.

Informazioni dettagliate sull'evoluzione dell'indicatore specifico globale e dell'indice comune sono fornite rispettivamente nelle parti 3 e 4.

2.1.2. Specifiche deroghe al principio del parallelismo decise nel 2013: il congelamento degli stipendi e il prelievo di solidarietà

Il metodo è stato stabilito nel 2013 a seguito dei negoziati che hanno coinvolto le istituzioni dell'UE, le loro amministrazioni e i rappresentanti del personale.

In conformità all'articolo 336 del TFUE, la procedura legislativa ordinaria per modificare lo statuto ha visto il coinvolgimento della Commissione, con il suo diritto d'iniziativa, e del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto colegislatori, previa consultazione delle altre istituzioni interessate e delle loro amministrazioni, in particolare la Corte di giustizia e la Corte dei conti. Prima della proposta della Commissione, si è svolta una consultazione estesa dei rappresentanti del personale di tutte le istituzioni. Durante la procedura legislativa ordinaria, il Consiglio ha inoltre attuato la procedura per la consultazione dei rappresentanti del personale.

Per tenere conto del contesto socio-economico particolarmente difficile nell'Unione in tale periodo e a seguito delle conclusioni del Consiglio europeo adottate nel febbraio 2013, nell'ambito della riforma è stato inoltre deciso che:

- l'attualizzazione delle retribuzioni e delle pensioni di tutto il personale delle istituzioni, degli altri organi e agenzie dell'Unione attraverso il metodo sarebbe stata sospesa nel 2013 e 2014 (cfr. la parte 3.4.1 sul congelamento biennale degli stipendi); e
- i potenziali vantaggi dell'applicazione del metodo per i funzionari e gli altri agenti dell'Unione europea sarebbero stati bilanciati dalla reintroduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, del sistema del prelievo di solidarietà detratto dagli stipendi del personale dell'UE a un tasso maggiorato (cfr. la parte 3.4.2 sul prelievo di solidarietà).

⁵ Per tenere conto delle variazioni sensibili del costo della vita a Bruxelles e Lussemburgo, un'attualizzazione intermedia potrebbe essere effettuata dal 1° gennaio, in conformità degli articoli da 4 a 7 dell'allegato XI dello statuto. Dall'entrata in vigore del metodo nel 2013 la soglia di sensibilità indicata in tali disposizioni non è stata raggiunta a Bruxelles e Lussemburgo.

2.1.3. *Deroghe generali al principio del parallelismo: clausole di moderazione ed eccezione*

In deroga al principio generale del parallelismo dell'andamento del potere d'acquisto, una clausola di moderazione limita gli aumenti elevati del potere d'acquisto nonché l'eventuale perdita elevata del potere d'acquisto in un determinato anno. Qualora il potere d'acquisto registri un aumento calcolato (indicatore specifico globale) superiore al 2 % oppure una riduzione oltre il 2 %, la variazione del potere d'acquisto per il personale dell'UE è limitata al 2 %. La parte dell'incremento o della perdita del potere d'acquisto superiore al 2 % si applica nove mesi dopo, a partire dal 1° aprile dell'anno successivo.

La clausola di eccezione limita l'incremento del potere d'acquisto del personale dell'UE laddove vi sia una contrazione dell'economia dell'Unione. Qualora vi sia una riduzione prevista del PIL dell'UE e un incremento del potere d'acquisto misurato dall'indicatore specifico, a seconda dell'ampiezza della diminuzione del PIL, una parte dell'incremento del potere d'acquisto viene rinviata all'anno successivo sulla base della tabella sottostante:

Prodotto interno lordo	Conseguenze in termini di ripartizione dell'indicatore specifico globale	Data di pagamento della seconda quota
[-0,1%; -1%]	33%; 67%	1° aprile dell'anno n + 1
[-1%; -3%]	0%; 100%	1° aprile dell'anno n + 1
inferiore al -3%	0%	-

Laddove il PIL dell'UE sia diminuito di oltre il 3 %, l'incremento del potere d'acquisto dovuto al metodo viene concesso al momento della ripresa dell'economia dell'UE, vale a dire quando il prodotto interno lordo dell'UE raggiunge il livello precedente alla flessione (clausola di recupero).

Qualora i dati definitivi sul PIL dell'UE presentati dalla Commissione differiscano dalle previsioni al punto da incidere sulle conseguenze delle modalità di applicazione della clausola di crisi, si procede, anche retroattivamente, alle necessarie correzioni, sia positive che negative⁶.

⁶ Il gruppo di lavoro articoli 64 e 65 dello statuto ha deciso che i “dati definitivi” sul PIL dell’UE consegnati dalla Commissione per un determinato anno sarebbero da interpretarsi come i dati disponibili entro il 30 settembre dell’anno seguente. Tale chiarimento si è reso necessario dal momento che i dati sul PIL possono spesso essere rivisti molti anni dopo l’anno di riferimento.

2.1.4. Principio di parità del potere d'acquisto tra il personale dell'UE – coefficienti correttori

Il coefficiente correttore traduce in concreto il principio generale della parità di trattamento, che, in questo particolare caso, corrisponde alla parità del potere d'acquisto tra tutto il personale delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell'UE indipendentemente dalla sede di servizio.

Considerato che le stesse griglie salariali e gli stessi importi di base sono validi per tutto il personale dell'UE, i coefficienti correttori si applicano al personale in servizio fuori Bruxelles e Lussemburgo, che non dovrebbe essere penalizzato economicamente dal costo della vita più elevato nelle sedi di servizio né beneficiare di un costo della vita più basso.

Pertanto, il coefficiente correttore funge da adeguamento percentuale dello stipendio per compensare la differenza (positiva o negativa) del costo della vita in ciascuna sede di servizio. Il coefficiente correttore si applica secondo la seguente formula:

$$\begin{array}{ccccccc} & & \textbf{Coefficiente} & & & & \\ & & \textbf{correttore} & & & & \\ \textbf{Stipendio a} & & & & \textbf{Tasso di cambio} & & \textbf{Stipendio nelle sedi} \\ \textbf{Bruxelles} & & & & & & \textbf{di servizio} \\ \text{(in euro)} & \times & \text{(= parità economica/} & \times & \text{(=1 per i paesi dell'area} & = & \text{(in euro per i paesi} \\ & & \text{tasso di cambio)} & & \text{dell'euro)} & & \text{dell'area dell'euro)} \end{array}$$

I coefficienti correttori vengono aggiornati almeno una volta l'anno a partire dal 1° luglio⁷. L'andamento dettagliato dei coefficienti correttivi durante il periodo di riferimento è riportato nella parte 5.

2.2. Quadro giuridico per l'applicazione annuale del metodo adottato nel 2013

2.2.1. Procedura di applicazione del metodo – il processo di attualizzazione

L'articolo 65 dello statuto prevede che l'attualizzazione annuale delle retribuzioni e delle pensioni abbia luogo prima della fine di ogni anno sulla base di una relazione fondata su dati statistici preparata da Eurostat. Esso indica inoltre che gli importi e le ponderazioni (coefficienti correttori) di cui all'articolo 64 e all'articolo 65, paragrafo 1, sono intesi come importi e coefficienti correttori il cui valore effettivo in un determinato momento è soggetto ad attualizzazione "senza intervento di un altro atto giuridico". La Commissione pubblica, a scopo informativo, gli importi aggiornati e i coefficienti correttori nelle due settimane successive all'aggiornamento, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C.

Inoltre, l'allegato XI dello statuto fissa norme dettagliate per quanto riguarda il calcolo dell'attualizzazione e il ruolo di Eurostat e degli istituti nazionali di statistica nel monitoraggio della qualità dei dati di base e dei metodi statistici applicati.

Il combinato disposto delle predette disposizioni, come confermato nei considerando del regolamento n. 1023/2013, indica che l'attualizzazione è definita come un evento "automatico" o "meccanico", che si verifica senza alcun processo decisionale tra le istituzioni dell'UE e si basa su una metodologia rigorosamente definita per l'elaborazione dei relativi dati statistici per quanto riguarda il calcolo degli importi e delle ponderazioni.

⁷ Un'attualizzazione intermedia potrebbe essere effettuata a decorrere dal 1° gennaio in caso di variazione sensibile del costo della vita tra giugno e dicembre.

Relativamente alla procedura, la Commissione ha definito internamente un processo di lavoro amministrativo, che coinvolge una serie di suoi servizi, al fine di garantire la corretta applicazione dell'attualizzazione una volta che Eurostat abbia calcolato e trasmesso i dati statistici soggiacenti. I principali obiettivi del processo di lavoro sono attuare le verifiche e i controlli qualità necessari per garantire il coordinamento di bilancio richiesto e la tempestiva notifica delle informazioni alle istituzioni, agli organi e alle agenzie dell'UE da parte della Commissione.

Dal 2014, tale processo è stato applicato in modo regolare dai servizi della Commissione e ha facilitato notevolmente l'efficace applicazione tecnica del metodo. Di conseguenza, tutti i pagamenti dovuti e i recuperi che derivavano dalle attualizzazioni 2014-18 e che hanno inciso sulle retribuzioni e sulle pensioni del personale delle istituzioni e delle agenzie dell'UE sono stati effettuati entro il termine statutario.

2.2.2. Insieme di obblighi informativi rigorosi

Sebbene l'applicazione annuale dell'attualizzazione non necessiti dell'adozione di un atto giuridico, i colegislatori hanno previsto rigorosi obblighi informativi:

- a norma dell'articolo 65, paragrafo 1, dello statuto, ogni anno la Commissione trasmette una relazione⁸ al Parlamento europeo e al Consiglio sui dati relativi all'impatto sul bilancio delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari dell'Unione;
- a norma dell'articolo 15 dell'allegato XI dello statuto, la presente relazione intermedia al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione dell'allegato XI e dell'articolo 66 bis dello statuto è presentata nel 2018; e
- sempre a norma dell'articolo 15 dell'allegato XI dello statuto, prima del 31 marzo 2022 la Commissione trasmette una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio valutando, in particolare, se l'andamento del potere d'acquisto delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari dell'Unione sia in linea con le variazioni del potere d'acquisto degli stipendi dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali. Sulla base di tale relazione, ove opportuno, la Commissione presenta una proposta per modificare l'allegato XI nonché l'articolo 66 bis dello statuto sulla base dell'articolo 336 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. INDICATORI SPECIFICI

Gli indicatori specifici misurano le variazioni del potere d'acquisto dei funzionari delle amministrazioni centrali degli Stati membri.

3.1. Evoluzione degli indicatori specifici nei singoli Stati membri

I calcoli e le cifre relativi agli indicatori specifici si basano sui dati forniti e convalidati dalle autorità statistiche competenti negli Stati membri. A tal fine, è stato sviluppato e aggiornato nel tempo un questionario sulla retribuzione annuale. Vari manuali metodologici e relazioni di

⁸ COM(2015) 597 final, COM(2016) 717 final, COM(2017) 699 final.

valutazione specifici per paese sono stati inoltre resi pubblici per aumentare il livello di trasparenza⁹.

La TABELLA 1 riassume i dati disponibili per ciascuno Stato membro nel periodo 2014-2018, assieme alla media aritmetica semplice del periodo. La TABELLA 2 mostra gli stessi dati, riespressi come indice cumulativo (2012=100).

3.2. Evoluzione dell'indicatore specifico globale come definito nel metodo del 2013

Secondo il metodo adottato nel 2013, l'indicatore specifico globale viene calcolato a partire dal 2015 utilizzando un campione di undici Stati membri di riferimento (ponderato in base al PIL): Belgio, Germania, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Svezia e Regno Unito.

Dati annuali e cumulativi per Stato membro del campione applicabile

La TABELLA 3 mostra le serie temporali degli indicatori specifici per il campione applicabile di undici Stati membri dal 2015, assieme alla media aritmetica semplice del periodo. La TABELLA 4 mostra gli stessi dati, riespressi come indice cumulativo (2014=100).

Indicatore specifico globale per il campione applicabile

L'impatto cumulativo dell'indicatore specifico globale dal 2015 è illustrato nel GRAFICO 5. Esso corrisponde all'andamento del potere d'acquisto dei funzionari nel campione di 11 Stati membri nel corso del periodo (ponderato in base al PIL espresso in standard di potere d'acquisto). In conformità al principio del parallelismo (cfr. la parte 2.1.1), il potere d'acquisto del personale dell'UE ha seguito la stessa evoluzione.

Il GRAFICO 6 mostra le serie temporali dal 2015 dell'indicatore specifico globale, assieme all'indice comune e alla conseguente attualizzazione annuale per il personale dell'UE.

La TABELLA 7 presenta i dati di tali serie temporali, riespressi come indice cumulativo nel corso del periodo. L'indicatore specifico globale, calcolato come media semplice del periodo quadriennale, è pari a 100,5; l'impatto cumulativo al luglio 2014 (2014=100) è di 102,1. L'inflazione annuale media secondo l'indice comune di Bruxelles e Lussemburgo nel corso di tale periodo è pari a 101,5, mentre l'impatto cumulativo è di 105,9. L'attualizzazione annuale media delle retribuzioni e delle pensioni è stata pari a 102,2, mentre l'impatto cumulativo a 109,2.

3.3. Indicatore specifico globale come definito secondo i metodi precedenti

L'utilizzo di un campione di Stati membri per calcolare l'indicatore specifico globale non è sempre stato l'approccio scelto dal legislatore. Prima del 2004, l'indicatore specifico globale era calcolato facendo riferimento ai dati statistici di tutti gli Stati membri (ad esempio, 15 Stati membri nel 2003).

Inoltre, durante i negoziati che hanno portato alla riforma del 2004, il Consiglio ha deciso di riferirsi a un campione di 8 Stati membri di riferimento. Tale decisione è stata motivata da un'analisi retrospettiva dei dati che ha suggerito che l'andamento di tale campione rifletterebbe

⁹ Il manuale metodologico generale per il calcolo degli indicatori specifici è disponibile sul sito web di Eurostat. Inoltre, 13 valutazioni specifiche per paese sono già state pubblicate alla fine del 2018 e sono in corso collaborazioni con altre autorità nazionali per aumentare il numero di valutazioni pubblicate (cfr. il link: <https://ec.europa.eu/eurostat/web/civil-servants-remuneration/specific-indicators/country-assessments>).

da vicino l'evoluzione media in tutti gli Stati membri. Tuttavia, è opportuno rilevare che un'analisi successiva ha mostrato che l'evoluzione effettiva del potere d'acquisto nel campione selezionato dopo il 2004 è stata inferiore alla media per tutti gli Stati membri.

Nel 2013, il co-legislatore ha mantenuto il principio del campione di Stati membri, aumentando al contempo il numero da 8 a 11.

Con il campione di 8 Stati membri applicabile secondo il metodo precedente (2004-2013), la media semplice dell'indicatore specifico globale annuale per il periodo 2015-2018 sarebbe 100,7 e l'impatto cumulativo (2014=100) sarebbe pari a 102,5.

Con tutti i 28 Stati membri, la media semplice dell'indicatore specifico globale annuale per il periodo 2015-2018 sarebbe 101,4 e l'impatto cumulativo (2014=100) sarebbe pari a 105,4.

3.4. Deroga al principio generale del parallelismo

3.4.1. Sospensione delle attualizzazioni degli stipendi per due anni (2013-2014)

Nell'ambito della riforma dello statuto nel 2013 il Consiglio europeo ha invitato a sospendere per due anni l'adeguamento tramite il metodo delle retribuzioni e delle pensioni di tutto il personale delle istituzioni dell'Unione. Conseguentemente, nessuna attualizzazione delle retribuzioni e delle pensioni ha avuto luogo nel 2013 e 2014¹⁰ e, pertanto, nessun indicatore specifico generale avrebbe potuto essere calcolato per lo stesso periodo come precisa chiaramente il testo dello statuto.

Sebbene la sospensione dell'attualizzazione abbia interrotto l'applicazione del principio del parallelismo per il periodo 2013-2014, i coefficienti correttivi hanno continuato a essere aggiornati per garantire la parità del potere d'acquisto tra le diverse sedi di servizio.

3.4.2. Impatto del prelievo di solidarietà dell'UE

Il prelievo di solidarietà è una detrazione dalla retribuzione del personale dell'UE che è stata reintrodotta a un tasso maggiorato il 1° gennaio 2014. Il tasso del prelievo di solidarietà, applicato alla base imponibile di cui all'articolo 66 bis, paragrafo 3, dello statuto, è fissato al 6 %. Esso è maggiorato al 7 % per il personale di grado AD 15, scatto 2, e superiore.

Nel progetto preliminare di bilancio 2019¹¹, le entrate provenienti dal prelievo di solidarietà dovrebbero raggiungere i 93 milioni di EUR. Il GRAFICO 8 mostra l'andamento di tali entrate dal 2012.

3.4.3. Applicazione delle clausole di moderazione ed eccezione

Tra il 2015 e il 2018, Eurostat ha debitamente verificato le cifre delle attualizzazioni rispetto ai criteri relativi alle clausole di moderazione ed eccezione come stabiliti negli articoli 10 e 11 dell'allegato XI dello statuto.

L'indicatore specifico generale non ha superato il limite superiore del +2 % o il limite inferiore del -2 % (cfr. GRAFICO 5). Pertanto, la clausola di moderazione non è stata applicata.

Le previsioni di crescita annuale del PIL dell'UE disponibili al momento di ciascuna relazione annuale di Eurostat erano positive. Pertanto, la clausola di eccezione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, dell'allegato XI dello statuto non è stata applicata.

¹⁰ A norma dell'articolo 65, paragrafo 4, dello statuto.

¹¹ COM(2018) 300.

I dati definitivi sulla crescita annuale del PIL dell'UE erano positivi. Pertanto, nessuna correzione è stata apportata a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato XI dello statuto.

4. INDICE COMUNE

L'indice comune misura le variazioni del costo della vita in Belgio e Lussemburgo per i funzionari dell'UE secondo la distribuzione del personale in servizio in tali due Stati membri, in base agli Indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA) nel caso del Belgio e all'Indice dei prezzi al consumo (IPC) nel caso del Lussemburgo, in conformità all'articolo 1 dell'allegato XI dello statuto.

A causa delle specifiche ponderazioni dei consumi utilizzate per aggregare l'indice comune¹², potrebbero esistere differenze limitate tra il suo andamento e l'evoluzione dell'IPCA per il Belgio e dell'IPC per il Lussemburgo¹³ in un determinato anno.

Il GRAFICO 9 mostra le serie cronologiche relative all'indice comune (aumento annuale da giugno a giugno rispetto all'anno precedente), assieme alle informazioni comparabili per l'IPCA belga e l'IPC lussemburghese.

L'indice comune medio nel periodo dal 2015 al 2018 è stato pari a 101,5. L'indice cumulativo per l'intero periodo a giugno 2018 (base giugno 2014=100) è 105,9.

Al confronto, l'IPCA medio in Belgio per il periodo è stato 101,7 e il totale cumulativo per l'intero periodo 107,0. L'IPC medio in Lussemburgo per il periodo è stato 100,8 e il totale cumulativo per il periodo 103,0.

5. COEFFICIENTI CORRETTORI

In conformità all'articolo 64 dello statuto, la retribuzione dei funzionari la cui sede di servizio è esterna a Bruxelles e Lussemburgo viene espressa in euro e adeguata con un coefficiente correttore superiore, inferiore o pari a 100 %, a seconda della sede. L'obiettivo dei coefficienti correttori è garantire che il potere d'acquisto in una determinata sede di servizio rifletta la situazione equivalente a Bruxelles.

I coefficienti correttori sono fattori matematici che, applicati a un importo monetario espresso in euro e combinati al tasso di cambio ufficiale dell'euro (ad esempio per una data sede di servizio), determinano la parità economica, ossia un valore statistico che rispecchia la differenza del costo della vita (ad esempio, tra la sede considerata e Bruxelles). La parità economica è il rapporto medio dei prezzi. Essa pertanto riflette l'ammontare in moneta nazionale necessario in un determinato luogo per acquistare il paniere di beni e servizi equivalente a un euro a Bruxelles.

La metodologia per il calcolo dei coefficienti correttori è definita e regolarmente migliorata da Eurostat in cooperazione con gli istituti nazionali di statistica. Per il periodo considerato è opportuno indicare i seguenti sviluppi:

¹² A confronto con le normali ponderazioni utilizzate per le statistiche sui prezzi, la principale differenza per l'aggregazione dell'indice comune è l'utilizzo delle ponderazioni per gli affitti che includono i proprietari-occupanti (invece di considerare soltanto gli inquilini).

¹³ I valori indicati si riferiscono all'indice aggregato generale; i calcoli effettivi sono effettuati a livello dettagliato.

- applicazione di una metodologia più sviluppata per il confronto delle spese sanitarie e di istruzione tra gli Stati membri;
- un numero crescente di organizzazioni disposte a cooperare con Eurostat¹⁴ e ad utilizzare i dati pubblicati da quest'ultima per diverse finalità (ad esempio, le Nazioni Unite hanno recentemente deciso di utilizzare i dati sui coefficienti correttori per adeguare gli stipendi del proprio personale in servizio nell'UE in base al costo della vita).

5.1. Evoluzione dei coefficienti correttori

La TABELLA 10 mostra i valori dei coefficienti correttori applicabili alle singole sedi di servizio nell'UE¹⁵ per il periodo 2013-2018¹⁶.

Se ne evince che i coefficienti correttori per le varie sedi hanno avuto andamenti diversi nel corso del tempo. In 19 casi sono diminuiti durante il periodo, mentre in 12 sono aumentati.

È opportuno notare che dalla data di entrata in vigore della versione modificata dell'allegato XI dello statuto, una nuova procedura per creare o ritirare coefficienti correttori è applicata in conformità all'articolo 9¹⁷. Nel corso del periodo 2014-2018, nessuna richiesta formale è stata presentata alla Commissione e l'elenco dei coefficienti correttori applicabili è rimasto stabile.

5.2. Problemi incontrati dalla Commissione rispetto ai coefficienti correttori

5.2.1. *Percezione dei coefficienti correttori come aventi un impatto negativo sul potere d'acquisto e sull'attrattiva del servizio pubblico dell'UE*

I coefficienti correttori sono spesso percepiti erroneamente come il fattore che determina la riduzione del potere d'acquisto del personale dell'UE e all'amministrazione della Commissione sono spesso poste domande sul loro ruolo e sulla metodologia utilizzata per calcolarli. Tali domande sono sollevate dai portatori di interessi, inclusi il personale, i rappresentanti dei dipendenti e dello Stato ospitante, ecc. Questo problema sorge in particolare nei casi che riguardano il personale la cui sede di servizio è soggetta a un coefficiente correttore inferiore a 100, in particolare quando esso subisce attualizzazioni al ribasso.

I coefficienti correttori hanno unicamente lo scopo di mantenere nel tempo l'equivalenza del potere d'acquisto tra il personale che lavora in diversi Stati membri e quello in servizio a

¹⁴ Ad esempio, le “indagini sui bilanci delle famiglie” condotte per definire le ponderazioni dei consumi sono state pienamente armonizzate con le organizzazioni coordinate (ad esempio, OCSE e Consiglio d'Europa) e le Nazioni Unite.

¹⁵ In conformità agli articoli 12 e 13 dell'allegato dello statuto, le ponderazioni specifiche (coefficienti correttori) possono applicarsi anche alle retribuzioni del personale in servizio al di fuori dell'UE. Il valore aggiornato di tali ponderazioni è allegato alle relazioni annuali adottate dalla Commissione sui dati relativi all'impatto delle attualizzazioni sul bilancio. Una metodologia specifica è stata sviluppata da Eurostat in cooperazione con le autorità statistiche nazionali.

¹⁶ La TABELLA 12 presenta soltanto i coefficienti correttori derivanti dalle attualizzazioni annuali successive. Le attualizzazioni intermedie che prendono effetto al 1° gennaio non vengono presentate.

¹⁷ Tale procedura prevede segnatamente l'adozione da parte della Commissione di un atto delegato a seguito di una richiesta formale presentata dalle autorità competenti degli Stati membri interessati, dall'amministrazione di un'istituzione dell'Unione o dai rappresentanti dei funzionari dell'Unione in una determinata sede di servizio.

Bruxelles. Essi non mirano invece a mantenere il potere d'acquisto a un determinato livello. Pertanto, dal momento che il potere d'acquisto del personale a Bruxelles è diminuito (riduzione del 10,5 % tra il 2004 e il 2018), quello del personale in tutte le sedi di servizio è calato della stessa percentuale.

Allo stesso tempo, la predetta percezione dei coefficienti correttivi resta un problema per l'attrattiva della funzione pubblica dell'UE in alcuni Stati membri. A tal riguardo, una serie di agenzie dell'UE ha segnalato alla Commissione un evidente impatto negativo sulla propria capacità di reclutare e mantenere personale altamente qualificato e in una proporzione bilanciata dal punto di vista geografico.

5.2.2. Mancata considerazione delle spese effettuate al di fuori della sede di servizio

La metodologia esistente sviluppata da Eurostat in cooperazione con gli istituti nazionali di statistica si basa sull'ipotesi che le spese di un membro del personale siano totalmente sostenute nella sede di servizio. Tale semplificazione è stata oggetto di alcune domande, dal momento che potrebbe essere vista come non pienamente rispondente ai modelli di consumo generali dei membri del personale, che comprendono anche spese effettuate al di fuori della sede di servizio. Eurostat e gli istituti nazionali di statistica hanno avviato delle discussioni sulla possibilità di aggiornare la metodologia statistica del calcolo dei coefficienti correttivi al fine di tenere conto delle spese sostenute al di fuori della sede di servizio.

5.2.3. Costo della vita in Lussemburgo

In occasione dell'ultima riforma dello statuto, i legislatori hanno mantenuto la soluzione legislativa di lunga data secondo cui non sono applicabili coefficienti correttivi alla retribuzione del personale a Bruxelles e Lussemburgo, dato il ruolo specifico di riferimento di detti luoghi di lavoro quali sedi principali e originarie della maggior parte delle istituzioni. Al contempo, essi hanno deciso di tenere debito conto dell'inflazione in Lussemburgo creando un indice comune (cfr. la parte 4).

Tale soluzione legislativa è stata oggetto di critiche da parte di alcuni membri del personale la cui sede di servizio è Lussemburgo, i quali hanno sostenuto che essa non riflette adeguatamente le presunte differenze nel costo della vita tra Bruxelles e Lussemburgo. Di recente, i membri del personale hanno fatto riferimento all'introduzione di uno specifico coefficiente correttore per il Lussemburgo da parte dell'Associazione europea di libero scambio, che possiede proprie norme per il personale.

L'assenza di un coefficiente correttore in Lussemburgo secondo lo statuto dell'UE è stata inoltre varie volte contestata dinanzi ai tribunali dell'UE. Sulla base dell'ultima sentenza del Tribunale dell'UE dell'ottobre 2018, tale soluzione legislativa è confermata¹⁸ fino a quando resta in vigore lo statuto, così come modificato nel 2013.

¹⁸ Nella sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 4 ottobre 2018, *Marina Tataram/Commissione europea*, causa T-546/16, il Tribunale ha respinto il ricorso perché irricevibile.

6. CONCLUSIONI

Dalla sua introduzione nel 2014, l'allegato XI dello statuto e l'articolo 66 bis sono stati applicati con successo dalla Commissione. Il metodo di attualizzazione delle retribuzioni e delle pensioni in essi stabilito dal Parlamento europeo e dal Consiglio si è rivelato efficace ed efficiente nel corso dei cinque cicli annuali della sua applicazione (2014-2018). Il metodo ha conseguito i suoi obiettivi, accantonando al contempo le tensioni interistituzionali e le azioni giudiziarie conosciute in passato.

In particolare, sulla base dell'applicazione dell'allegato XI dello statuto e dell'articolo 66 bis nel periodo 2014-2018, è possibile trarre le seguenti conclusioni:

- (1) Nel 2013 e 2014 gli stipendi e le pensioni dei funzionari dell'UE sono stati "congelati" in termini nominali e ciò è andato a sommarsi agli adeguamenti limitati degli stipendi nel 2012 (0,8 %) e all'assenza di adeguamenti nel 2011.
- (2) A partire dal 1° gennaio 2014 un prelievo di solidarietà è stato reintrodotta a un tasso maggiorato. Tale sforzo di solidarietà si è tradotto in un maggiore contributo dei funzionari dell'UE al bilancio generale dell'UE nel periodo immediatamente successivo alla crisi economica. Tale contributo è andato crescendo nel corso del periodo, anche quando la situazione socio-economica dell'Unione è significativamente migliorata.
- (3) Dal 2015 i funzionari nazionali di 11 Stati membri di riferimento hanno visto un aumento del potere d'acquisto dei loro stipendi pari al 2,1 %. A seguito dell'applicazione del principio del parallelismo inerente al metodo, a partire dal 2015 il potere d'acquisto dei funzionari dell'UE è cresciuto in parallelo con quello dei funzionari nazionali in tali 11 Stati membri di riferimento. L'utilizzo dei dati di tutti gli Stati membri UE28 avrebbe tuttavia prodotto numeri diversi (+5,4 %).
- (4) Dopo la fase iniziale di aumento superiore alla media della cifra dell'attualizzazione nel 2015 e 2016, che potrebbe essere descritta come effetto di "recupero" negli Stati membri dopo la crisi socio-economica, i successivi esercizi annuali nel 2017 e 2018 hanno portato ad aumenti moderati dei salari nominali.
- (5) In termini netti, nel 2018 il metodo ha portato a una riduzione del potere d'acquisto del personale dell'UE dello 0,4 %.
- (6) Dal momento che il metodo prevede clausole di attualizzazione automatica annuale e di crisi automatica, esso ha ovviato efficacemente alle difficoltà di applicazione dei metodi precedenti. Al tempo stesso, esso è rimasto costantemente sotto osservazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio tramite relazioni annuali presentate dalla Commissione.
- (7) Il metodo ha inoltre superato con successo il vaglio giuridico dei tribunali europei nelle poche cause individuali intentate, oltre ad aver evitato tensioni sociali, dal momento che non vi sono stati scioperi importanti nelle istituzioni nel corso di tale periodo.
- (8) Per quanto riguarda la piena applicazione del principio di parità del potere d'acquisto tra il personale dell'UE in diverse sedi di servizio attraverso il sistema dei coefficienti correttori, sono pochi i problemi identificati da monitorare con attenzione nel corso del periodo di applicazione successivo.

ALLEGATO

TABELLA 1: Indicatore specifico annuale - Tutti gli Stati membri

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]	[23]	[24]	[25]	[26]	[27]	[28]
BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK
102,3	100,6	104,4	99,3	100,9	124,3	98,8	94,6	95,1	100,0	100,0	100,0	94,1	100,3	101,2	100,3	99,3	102,6	100,5	99,8	102,8	98,7	114,4	102,4	105,0	101,1	101,9	100,3
100,2	98,5	101,7	105,0	100,9	105,1	100,5	100,0	107,9	101,6	100,0	101,4	94,3	110,5	105,2	102,0	101,5	102,1	102,8	101,8	99,9	112,7	106,8	98,0	106,3	99,5	102,6	102,0
100,5	101,2	102,1	100,1	103,0	105,7	101,3	100,0	101,2	100,6	100,0	100,6	100,0	109,6	102,2	101,7	101,3	102,2	101,2	101,7	101,1	97,5	103,8	99,9	100,9	100,1	102,3	100,5
103,0	103,9	134,8	100,8	101,0	113,3	103,7	100,0	104,9	100,4	102,3	100,0	100,0	105,7	103,1	98,8	101,8	102,8	106,0	104,9	107,3	102,6	111,9	102,0	107,7	100,6	104,1	101,1
102,0	103,6	109,5	101,4	103,7	101,8	103,1	100,0	100,9	102,3	103,5	100,7	101,2	97,9	102,8	103,8	111,3	102,1	98,5	101,1	103,0	102,0	111,8	101,4	110,3	100,0	100,4	101,4
101,8	120,8	113,4	103,1	102,8	104,4	103,4	99,9	99,0	99,8	111,1	103,8	101,7	106,5	102,8	101,0	103,7	104,2	103,0	101,9	100,6	101,2	114,3	100,9	116,8	101,1	102,7	101,1
101,6	104,8	111,0	101,6	102,1	109,1	101,8	99,1	101,5	100,8	102,8	101,1	98,6	105,1	102,9	101,3	103,2	102,7	102,0	101,9	102,5	102,5	110,5	100,8	107,8	100,4	102,3	101,1

TABELLA 2: Indicatore specifico annuale - Tutti gli Stati membri (dati cumulativi: 2012=100)


	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]	[23]	[24]	[25]	[26]	[27]	[28]
	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK
2013	102,3	100,6	104,4	99,3	100,9	124,3	98,8	94,6	95,1	100,0	100,0	100,0	94,1	100,3	101,2	100,3	99,3	102,6	100,5	99,8	102,8	98,7	114,4	102,4	105,0	101,1	101,9	100,3
2014	102,5	99,1	106,2	104,3	101,8	130,6	99,3	94,6	102,6	101,6	100,0	101,4	88,7	110,8	106,5	102,3	100,8	104,8	103,3	101,6	102,7	111,2	122,2	100,4	111,6	100,6	104,5	102,3
2015	103,0	100,3	108,4	104,4	104,9	138,0	100,6	94,6	103,8	102,2	100,0	102,0	88,7	121,4	108,8	104,0	102,1	107,1	104,5	103,3	103,8	108,4	126,8	100,3	112,6	100,7	106,9	102,8
2016	106,1	104,2	146,1	105,2	105,9	156,4	104,3	94,6	108,9	102,6	102,3	102,0	88,7	128,3	112,2	102,8	103,9	110,1	110,8	108,4	111,4	111,2	141,9	102,3	121,3	101,3	111,3	103,9
2017	108,2	108,0	160,0	106,7	109,8	159,2	107,5	94,6	109,9	105,0	105,9	102,7	89,8	125,6	115,3	106,7	115,6	112,4	109,1	109,6	114,7	113,4	158,6	103,7	133,8	101,3	111,7	105,4
2018	110,1	130,5	181,4	110,0	112,9	166,2	111,2	94,5	108,8	104,8	117,7	106,6	91,3	133,8	118,5	107,8	119,9	117,1	112,4	111,7	115,4	114,8	181,3	104,6	156,3	102,4	114,7	106,6

TABELLA 3: Indicatore specifico annuale - Campione di 11 Stati membri

	[1] BE	[2] DE	[3] ES	[4] FR	[5] IT	[6] LU	[7] NL	[8] AT	[9] PL	[10] SE	[11] UK
2015	100,5	103,0	101,2	100,6	100,6	101,7	101,2	101,7	101,1	102,3	100,5
2016	103,0	101,0	104,9	100,4	100,0	98,8	106,0	104,9	107,3	104,1	101,1
2017	102,0	103,7	100,9	102,3	100,7	103,8	98,5	101,1	103,0	100,4	101,4
2018	101,8	102,8	99,0	99,8	103,8	101,0	103,0	101,9	100,6	102,7	101,1
media semplice	101,8	102,6	101,5	100,8	101,3	101,3	102,2	102,4	103,0	102,4	101,0

TABELLA 4: Indicatore specifico annuale - Campione di 11 Stati membri (dati cumulativi: 2014=100)

	[1] BE	[2] DE	[3] ES	[4] FR	[5] IT	[6] LU	[7] NL	[8] AT	[9] PL	[10] SE	[11] UK
2015	100,5	103,0	101,2	100,6	100,6	101,7	101,2	101,7	101,1	102,3	100,5
2016	103,5	104,0	106,2	101,0	100,6	100,5	107,3	106,7	108,5	106,5	101,6
2017	105,6	107,8	107,2	103,3	101,3	104,3	105,7	107,9	111,8	106,9	103,0
2018	107,5	110,8	106,1	103,1	105,1	105,3	108,9	110,0	112,5	109,8	104,1







TABELLA 7: Indicatore specifico globale, indice comune e attualizzazione annuale

	Indicatore specifico globale	cumulativo 2014=100	Indice comune	cumulativo 2014=100	Attualizzazione annuale	cumulativo 2014=100
2015	100,2	100,2	101,2	101,2	102,4	102,4
2016	101,9	102,1	101,4	102,6	103,3	105,8
2017	100,4	102,5	101,1	103,7	101,5	107,4
2018	99,6	102,1	102,1	105,9	101,7	109,2
	Media semplice 2015-2018		Media semplice 2015-2018		Media semplice 2015-2018	
	100,5		101,5		102,2	



**GRAFICO 9: Indice comune Belgio-Lussemburgo (ICBL),
Indice dei prezzi al consumo armonizzato belga (IPCA) e
Indice dei prezzi al consumo (IPC) per il Lussemburgo**




TABELLA 10: Coefficienti correttori in tutte le sedi di servizio nell'UE nel periodo 2013-2018

Paese e sede di servizio	1.7.2013	1.7.2014	1.7.2015	1.7.2016	1.7.2017	1.7.2018
BG Sofia	57,5	55,1	52,1	51,1	53,4	55,2
CZ Praga	80,0	75,0	73,4	73,2	78,3	83,0
DK Copenaghen	134,8	133,0	131,8	133,1	133,9	131,9
DE Berlino	96,8	97,2	96,6	96,1	97,5	99,3
Bonn	94,9	94,6	93,4	92,6	93,9	95,6
Karlsruhe	92,8	95,0	93,8	93,0	94,6	96,7
Monaco	108,2	107,7	106,0	105,5	107,5	110,0
EE Tallinn	78,9	78,6	78,0	77,6	80,3	82,2
IE Dublino	113,0	115,9	116,6	118,3	119,8	117,7
EL Atene	91,2	86,8	79,9	79,3	79,9	81,8
ES Madrid	96,3	94,5	90,2	88,1	88,7	91,7
FR Parigi	117,4	116,8	114,6	113,8	114,8	116,7
HR Zagabria	80,0	77,6	74,6	73,5	74,9	76,4
IT Roma	104,4	100,4	99,4	97,9	97,3	96,5
Varese	92,8	93,1	92,2	90,4	90,9	90,9
CY Nicosia	83,7	81,2	77,3	74,3	74,4	77,9
LV Riga	76,1	76,5	74,2	73,0	74,9	77,6
LT Vilnius	71,9	71,4	69,0	69,7	74,3	73,6
HU Budapest	76,1	71,4	69,0	70,0	74,5	71,9
MT Valletta	84,4	83,4	84,5	85,7	86,5	90,2
NL L'Aia	108,9	107,8	107,8	108,0	108,3	109,9
AT Vienna	108,3	107,2	105,9	104,7	106,3	106,3
PL Varsavia	73,0	74,1	71,8	66,7	70,6	68,6
PT Lisbona	83,1	82,2	79,2	80,6	82,4	85,7
RO Bucarest	69,8	69,5	64,8	63,8	63,9	64,0
SI Lubiana	85,4	84,7	81,2	80,7	81,5	84,6
SK Bratislava	80,2	79,0	76,4	75,7	77,3	78,5
FI Helsinki	123,7	123,0	119,7	118,6	119,9	118,5
SE Stoccolma	132,9	127,5	127,9	127,4	127,9	122,0
UK Londra	139,2	150,7	166,9	141,8	133,5	134,7
Culham	107,6	116,7	127,7	107,3	100,5	102,6